



Comune di Pisa

1° Commissione Consiliare Permanente

Assetto e Uso del Territorio (ambiente, urbanistica, edilizia privata e traffico)

Lavori Pubblici (piano delle opere pubbliche, edilizia pubblica ed urbanizzazione primaria) e relativi regolamenti

EMENDAMENTI PRESENTATI nella seduta della 1^ C.C.P. del 6 Dicembre 2018

Emendamento N. 1 – Commissario Marco Biondi (Respinto)

Art.4 – Nomina

Testo	Testo con emendamento
<p>ART.4 Nomina</p> <p>Il Comune di Pisa, con il presente regolamento, istituisce un proprio garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 comma 1 della LR 65/2014. La relativa nomina compete al Sindaco, che provvederà contestualmente alla nomina di un sostituto per i casi di impedimento/assenza.</p> <p>Il ruolo del garante può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.</p> <p>Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa e facilità di contatto con il pubblico.</p> <p>A norma dell'articolo 37 comma 3 della L.R.T.n.65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art.1 del presente regolamento.</p> <p>Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione. Il compenso ad esso spettante sarà determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del responsabile del Settore a cui è assegnato il servizio urbanistica.</p> <p>Il garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.</p>	<p>ART. 4 Nomina Regolamento</p> <p>Requisiti</p> <p>La scelta dovrà orientarsi preferibilmente verso soggetti con esperienza nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -esperienza in processi partecipativi su questioni di natura territoriale e di governo del territorio; -conoscenza delle dinamiche di trasformazione territoriale d urbana; -conoscenza degli strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio; -capacità di promuovere le modalità più efficaci di informazione e partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio; -capacità di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio; -capacità di informare e far partecipare i cittadini sulle questioni territoriali; -capacità di calibrare la partecipazione in ragione dell'entità e dei potenziali effetti prestazionali indicati nel regolamento; <p>Il Comune di Pisa, con il presente regolamento, istituisce un proprio garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 comma 1 della LR 65/2014. La relativa nomina compete al Sindaco Consiglio Comunale, sentiti i Presidenti dei CTP, mediante una votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti ed a seguito della valutazione del possesso dei titoli. Lo stesso Consiglio Comunale, che provvederà contestualmente alla nomina di un sostituto per i casi di impedimento/assenza.</p> <p>Il ruolo del garante può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.</p>



Comune di Pisa

1° Commissione Consiliare Permanente

Assetto e Uso del Territorio (ambiente, urbanistica, edilizia privata e traffico)

Lavori Pubblici (piano delle opere pubbliche, edilizia pubblica ed urbanizzazione primaria) e relativi regolamenti

	<p>Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa e facilità di contatto con il pubblico.</p> <p>A norma dell'articolo 37 comma 3 della L.R.T.n.65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art.1 del presente regolamento.</p> <p>Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione. Il compenso ad esso spettante sarà determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del responsabile del Settore a cui è assegnato il servizio urbanistica.</p> <p>Il garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.</p>
--	--

Emendamento N. 2 – Commissario Alessandro Bargagna (Approvato)

Art.4 – Nomina

Testo	Testo con emendamento
<p>ART.4 Nomina</p> <p>Il Comune di Pisa, con il presente regolamento, istituisce un proprio garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 comma 1 della LR 65/2014. La relativa nomina compete al Sindaco, che provvederà contestualmente alla nomina di un sostituto per i casi di impedimento/assenza.</p> <p>Il ruolo del garante può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno do-</p>	<p>ART. 4 Nomina Regolamento</p> <p>Requisiti</p> <p>-La scelta dovrà orientarsi esclusivamente verso soggetti dotati di Laurea Magistrale.</p> <p>Il Comune di Pisa, con il presente regolamento, istituisce un proprio garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 comma 1 della LR 65/2014. La relativa nomina compete al Sindaco, che provvederà contestualmente alla nomina di un sostituto per i casi di impedimento/assenza.</p> <p>Il ruolo del garante può essere svolto da un di-</p>

Ritorno dei requisiti necessari

Comune di Pisa firmato digitalmente da

GENNAI ALESSANDRO il 15/01/2019 11:56:23 UTC

GUERRAZZI MARCO il 17/12/2018 10:29:05 UTC

MORDACCI MARCO il 11/01/2019 11:34:03 UTC ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice

Amministrazione Digitale e s.m.i

Delibera: 2018 / 45 del 18/12/2018



Comune di Pisa

1° Commissione Consiliare Permanente

Assetto e Uso del Territorio (ambiente, urbanistica, edilizia privata e traffico)

Lavori Pubblici (piano delle opere pubbliche, edilizia pubblica ed urbanizzazione primaria) e relativi regolamenti

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa e facilità di contatto con il pubblico.

A norma dell'articolo 37 comma 3 della L.R.T.n.65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art.1 del presente regolamento.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione. Il compenso ad esso spettante sarà determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del responsabile del Settore a cui è assegnato il servizio urbanistica.

Il garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.

pendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa e facilità di contatto con il pubblico.

A norma dell'articolo 37 comma 3 della L.R.T.n.65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art.1 del presente regolamento.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione. Il compenso ad esso spettante sarà determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del responsabile del Settore a cui è assegnato il servizio urbanistica.

Il garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.